



COMUNE DI CERIALE

ALIQUOTE IMU 2022

A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.

TIPOLOGIA IMMOBILE	ALIQUOTA
Abitazione principale (cat. A1, A8, A9) e relative pertinenze (C2, C6, C7)	5,00‰
Detrazione	€ 200,00
Coop. Edilizie/IACP (cat. A) e relative pertinenze (C2, C6, C7)	3,5‰
Altri immobili (cat. A, C2, C6, C7)	11,4‰
Fabbricati generici (cat. C3, C4, C5)	8,4‰
Fabbricati generici (cat. B)	11,4‰
Uffici e studi privati (cat. A10)	11,4‰
Immobili industriali e commerciali (cat. D, tranne D5) *	7,60‰ + 0,80‰
Negozi e botteghe (cat. C1)	8,4‰
Terreni agricoli	esenti
Terreni incolti	esenti
Aree Fabbricabili	11,4‰
Istituti di credito e assicurazioni (cat. D5)	11,4‰
Fabbricati rurali strumentali all'attività agricola	1‰
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (Immobili merce)	esenti
Immobili concessi in comodato d'uso gratuito a parenti entro il primo grado (cat.A)	8,4‰
Immobili concessi in locazione con canone concordato (cat. A)	8,4‰

* aliquota 7,60‰ quota stato
aliquota 0,80‰ quota comune

- **Abitazioni concesse in comodato gratuito, da soggetti residenti, a parenti (entro 1° grado) ivi residenti.** Per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda **una sola abitazione in Italia** e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

Per poter usufruire dell'agevolazione occorre presentare apposita dichiarazione all'Ufficio Tributi nella quale devono essere specificati l'esatta individuazione catastale del fabbricato concesso in uso gratuito, i dati anagrafici completi sia dell'utilizzatore che dell'intestatario dell'abitazione ed il grado di parentela intercorrente tra il soggetto passivo e l'utilizzatore stesso.

- **Abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431.** l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 754, è ridotta al 75 per cento.

- **Casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli.** È considerata abitazione principale la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso.

- **Riduzione IMU per i pensionati residenti all'estero** (art. 1, comma 743, della Legge 234/2021- legge di bilancio 2022).

Limitatamente all'anno 2022 è ridotta al 37,5 per cento l'IMU relativa ad una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia.

Per beneficiare della riduzione è necessario presentare la **Dichiarazione IMU**.

Il versamento del tributo può essere effettuato in due rate:

acconto: entro giovedì 16 giugno 2022 saldo: entro venerdì 16 dicembre 2022 unica soluzione: entro giovedì 16 giugno 2022

Si potrà utilizzare il modello F24 (da consegnarsi agli sportelli degli istituti bancari o postali) oppure gli appositi bollettini postali, indicando il codice comune C510 per Ceriale.

L'imposta va versata interamente al Comune, indicando, oltre al codice comune **C510** i seguenti codici:

- codice tributo **3918** per gli altri immobili
- codice tributo **3916** per le aree fabbricabili
- codice tributo **3913** per fabbricati rurali strumentali all'attività agricola

N.B.: Per gli immobili classificati nel gruppo catastale "D" l'imposta va così suddivisa:

- quota stato aliquota 7,60 ‰: versata allo Stato indicando oltre al codice comune C510, il codice tributo **3925**;

- quota comune aliquota 0,80 ‰: versata al Comune indicando oltre al codice comune C510, il codice tributo **3930**.

Tutte le notizie riguardanti l'IMU si possono trovare sul sito del comune di Ceriale https://www.comune.ceriale.sv.it/servizi/notizie/notizie_homepage.aspx, dove è anche possibile effettuare il calcolo dell'imposta e stampare il modello F24 compilato.

Per informazioni: Telefonare all'ufficio tributi al n. 0182/9193-12- 58-59-13 – Fax 0182/991461 PEC: comuneceriale@postecert.it

Orari apertura sportelli (previo appuntamento): lunedì-mercoledì-giovedì-venerdì: ore 10.15-12.45 martedì pomeriggio: ore 15.00 alle ore 17.00.

IL RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI
DOTT. IVANO CAMBIANO